

N.R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**II SEZIONE CIVILE**

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA

MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N.R.G. [REDACTED]

TRA

[REDACTED],  
rappresentata da [REDACTED]

[REDACTED] in persona del legale  
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [REDACTED]  
[REDACTED] [REDACTED]

E

[REDACTED] e [REDACTED]  
[REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Monica  
Mandico [REDACTED]

OPPONENTI IN RIASSUNZIONE

Oggetto: [REDACTED]  
[REDACTED]

Conclusioni: [REDACTED]

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di [REDACTED], veniva ingiunto  
ad [REDACTED]

[REDACTED], il pagamento, in favore di [REDACTED], pretesa cessionaria di un  
portafoglio di crediti nella titolarità di [REDACTED], della somma [REDACTED] oltre

interessi e spese del procedimento di ingiunzione, a titolo di saldo debitore relativo al contratto di mutuo fondiario [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED]  
Avverso detto decreto ingiuntivo proponevano opposizione [REDACTED]  
[REDACTED] i quali, in via del tutto preliminare, eccepivano l'incompetenza territoriale del Tribunale di [REDACTED] adito.

Con sentenza [REDACTED] pronunciata in data [REDACTED], in accoglimento della sollevata eccezione, il Tribunale di [REDACTED] dichiarava la propria incompetenza a conoscere della controversia, per essere competente il Tribunale di [REDACTED] quale foro del consumatore e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo [REDACTED] nei confronti di [REDACTED], con condanna della ricorrente opposta al pagamento delle spese di lite in favore degli opposenti.

Il giudizio veniva tempestivamente riassunto d [REDACTED]  
[REDACTED] la quale, riproponendo tutte le eccezioni ed istanze difensive già avanzate nel corso dinanzi al primo giudice ed insistendo per l'infondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva la condanna di [REDACTED] al pagamento delle somme oggetto di ingiunzione, con vittoria di spese di lite e riforma della condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di [REDACTED].

Si costituivano gli opposenti in riassunzione [REDACTED], i quali, in via preliminare, reiteravano l'eccezione di carenza di titolarità del credito in capo all'opposta; in ogni caso, deducendo l'inesistenza della pretesa creditoria vantata nei loro confronti, concludevano per il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.

Istruita la causa mediante l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del [REDACTED]  
[REDACTED], all'esito discussione, questo giudice riservava la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.  
Si osserva in diritto.

**1.** Appare opportuno premettere che la sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara l'incompetenza territoriale, contiene necessariamente, come nella fattispecie, la declaratoria di revoca del decreto stesso, sicché quello che trasmigra innanzi al giudice *ad quem* è un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio (cfr. Cass. civ., Sez. VI, sent. n. 1121 del 14 gennaio 2022).

Quando, poi, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente avviene, come nella specie, nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge,

il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario (istituto della c.d. *translatio iudicii*: cfr. Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. n. 5542 dell'1 marzo 2021; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9915 del 9 aprile 2019), con la conseguenza che restano ferme le decadenze maturate e le prove raccolte avanti al giudice poi dichiarato incompetente conservano la loro efficacia.

Diretta conseguenza del principio appena esposto è, dunque, la inammissibilità, poiché tardiva, della documentazione (che di seguito si richiamerà per quanto di interesse) prodotta per la prima volta nell'ambito del presente giudizio di riassunzione, che - costituendo la prosecuzione del precedente svoltosi innanzi il Tribunale di [REDACTED], nel quale erano già definitivamente spirati i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. - non lascia spazio a nuove produzioni documentali.

**2.** Ancora in via preliminare, va dato atto dell'avvenuto espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria di cui al D.lgs. 28/2010, avendovi parte opposta provveduto in corso di causa nel termine all'uopo assegnato da questo giudice [REDACTED], procedimento conclusosi negativamente per l'impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti.

**3.** Ciò posto, nel merito, la domanda di pagamento formulata da [REDACTED] va rigettata, non essendo stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo ad essa del credito azionato.

In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza (Cass., sez. 6-3, 20/12/2017, n. 30545; Cass., sez. 3, 12/2/2021, n. 3765; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744).

È stato chiarito, altresì, che la circostanza che la questione attenga al merito significa che rientra nel tema della fondatezza della domanda e della verifica della sussistenza del diritto fatto valere in giudizio "ma non significa che la relativa prova gravi sul convenuto e che la difesa con la quale il convenuto neghi la sussistenza della titolarità costituiscono eccezione, tantomeno in senso stretto" (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016). Ne consegue che la carenza di titolarità attiva e passiva del rapporto può essere negata dal convenuto con una mera difesa e, cioè, con una presa di

posizione negativa, che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex articolo 167, comma 2, del c.p.c.

La carenza di titolarità del diritto fatto valere in giudizio, inoltre, può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado, se risultante dagli atti di causa (Cass., Sez. U., n. 2951 del 2016; Cass. 26/09/2024, n.25713; Cass. 01/04/2025, n.8625; Cass., sez. 3, 15/5/2018, n. 11744; Cass., sez. 3, 27/6/2018, n. 16904; Corte appello di Napoli, 10/06/2025, n.2963; Corte appello Potenza, 09/08/2023, n.434).

Né, nella fattispecie, può validamente invocarsi il principio di non contestazione.

In primo luogo, perché, stante la rilevabilità d'ufficio della questione, l'eventuale omessa contestazione specifica della titolarità del credito ad opera del debitore è irrilevante.

A ciò si aggiunga che, com'è noto, l'onere di contestazione - la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova - sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. 14652/2016). Pertanto, chi denuncia la violazione del principio di mancata contestazione è tenuto ad allegare che parte avversa fosse a conoscenza della circostanza dedotta come controversa, non essendo diversamente configurabile un onere di contestazione sul fatto a carico della predetta (cfr. Corte di Appello di Napoli n. 2963/2025, nonché Cass. n.4681 del 15/02/2023, ivi richiamata).

Orbene, nel caso che occupa, non è dubitabile che, rispetto all'operazione di trasferimento del credito intercorsa tra l' [REDACTED], l'opponente, debitore ceduto, fosse soggetto terzo, estraneo alla vicenda negoziale.

Di talché, in mancanza di specifica deduzione, non può configurarsi un onere di contestazione a carico dello stesso.

Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.

Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.

Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.

Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.

Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).

Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent. n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.

L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni "in blocco".

In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).

Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria [REDACTED] ha

affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di [REDACTED] società subentrata a seguito della fusione per incorporazione in essa dell'istituto mutuante [REDACTED]

E tuttavia, l'odierna opposta in riassunzione, a fronte della specifica contestazione della controparte, non ha dimostrato l'effettivo perfezionamento della cessione in suo favore - e, quindi, che il credito che assume le sia stato ceduto da [REDACTED], sia proprio quello fatto oggetto della pretesa monitoria – posto che nella fase monitoria la parte ha depositato solo copia della Gazzetta Ufficiale [REDACTED]

[REDACTED] contenente l'avviso della conclusione tra [REDACTED]  
[REDACTED].

Ebbene, nel suddetto avviso le parti hanno rimesso l'esatta individuazione delle categorie di crediti incluse nell'operazione di cessione ad *“apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto”*, da depositarsi entro i successivi dieci giorni *“presso il Notaio”* [REDACTED]

E però, detta lista non è mai stata depositata dalla parte.

Quanto all'avviso integrativo contenuto nella G.U. [REDACTED], nel quale si dà atto dell'avvenuto deposito di detta lista e si indicano le modalità di pubblicità della medesima, esso non può essere utilizzato ai fini del decidere in quanto prodotto solo in questo giudizio

D'altro canto, la richiamata lista crediti sarebbe in ogni caso inidonea a costituire prova dell'inclusione del credito in parola nel menzionato atto di trasferimento, trattandosi di una semplice schermata priva di intestazione e/o sottoscrizione, e tenuto conto, altresì, del fatto che i

codici identificativi delle posizioni debitorie (nell'atto denominati "SNDG", "NDG", "Codice anagrafico banca" e "Rapporto"), non appaiono univocamente riferibili al contratto di finanziamento sottoscritto [REDACTED]

In tale carente contesto probatorio, nessuna rilevanza può assumere, di per sé sola considerata, la dichiarazione del [REDACTED] della cedente [REDACTED]. in ordine alla inclusione, nella cessione in blocco in parola, del credito ceduto [REDACTED]

[REDACTED]

Escluso che alla stessa possa essere riconosciuto un valore confessorio – posto che il cedente non è parte di questo giudizio e, quindi, anche qualora fosse efficace, il terzo non avrebbe alcun documento dal punto di vista processuale – essa costituisce, al più, testimonianza scritta, e come tale è inammissibile ai sensi dell'art. 2721 c.c.

E del resto, nella suddetta dichiarazione neppure è riportato l'importo del credito che si assume ceduto, in tal modo precludendo, anche sotto questo profilo, la verifica della effettiva corrispondenza tra il presunto credito ceduto all'opposta e quello azionato in via monitoria.

In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.

Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dagli opposenti.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va dunque respinta la domanda di pagamento formulata da [REDACTED]

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opposta in riassunzione e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad [REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo [REDACTED]

[REDACTED]:

A) Rigetta la domanda di pagamento formulata da [REDACTED] nei confronti di [REDACTED];

B) Condanna l'opposta in riassunzione al pagamento, in favore degli opposenti, delle spese di lite che liquida in complessivi [REDACTED] [REDACTED]  
[REDACTED], con attribuzione all'avv. Monica Mandico dichiaratasi antistataria.

Così deciso in Napoli il 17 luglio 2026.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi